

l'uva da tavola) a causa della scarsa capacità di far fronte alla concorrenza straniera, extracomunitaria ma anche europea, favorita dai bassi costi del lavoro e della previdenza —:

se non ritengano di dover intervenire, con la dovuta urgenza, perché, ove risultassero fondate le notizie cui si fa riferimento in premessa, si provveda con gli opportuni correttivi a modificare, nella forma e nei contenuti, la composizione della commissione già al lavoro dal 28 settembre 2004, presso il Ministero del lavoro, ammettendo al suo interno rappresentanti di organizzazioni come l'UNICO e ad inserire all'ordine del giorno dei suoi lavori l'argomento relativo alla modifica del prelievo contributivo.

(4-11357)

\* \* \*

### SALUTE

#### Interrogazioni a risposta scritta:

LUIGI PEPE. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

il dirigente di struttura complessa e responsabile della chirurgia del presidio ospedaliero di San Cataldo (Azienda Sanitaria n. 2 di Caltanissetta) è stato collocato in aspettativa, dal 1° maggio 2000 e fino al 30 aprile 2005, avendo accettato la nomina a contratto presso l'azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta;

in ragione dell'assenza del suddetto dirigente responsabile il direttore generale dell'Azienda sanitaria ha disposto, con delibera n. 2603 del 4 agosto 2000, di assegnare, ai sensi dell'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro, le corrispondenti funzioni al medico più anziano per titoli di studio, di servizio e scientifici, tra i presenti in organico e in possesso dei requisiti;

tale incarico, con successiva deliberazione, è stato prorogato a tempo indeterminato e fino al rientro del primario titolare;

il direttore dell'Azienda sanitaria di Caltanissetta, con delibera n. 1670 del 29 aprile 2004, decide di stipulare con altro medico un contratto di lavoro esclusivo a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente responsabile di struttura complessa, della durata di due anni per la chirurgia del presidio ospedaliero di San Cataldo, revocando contemporaneamente l'incarico assegnato nel 2000 che era stato svolto lodevolmente;

con delibera n. 3482 del 3 agosto 2004, il direttore generale modifica, su richiesta dell'interessato, la durata del suddetto contratto portandola da due a cinque anni, indipendentemente dal rientro in servizio del Dirigente medico in aspettativa;

con tale provvedimento il direttore generale finalizza la stipula del contratto al miglioramento e al potenziamento della funzionalità dell'unità operativa di chirurgia generale e motiva, secondo l'interrogante, impropriamente l'estensione della durata del contratto e l'eliminazione della clausola di anticipata risoluzione del rapporto in caso di rientro del titolare con la tipologia degli interventi che il chirurgo, in base al *curriculum* presentato, dovrà eseguire (interventi di chirurgia generale ed oncologica di *routine*, interventi chirurgici recettivi dell'esofago, del fegato, del pancreas, del retto basso, anche con tecnica video laparoscopica);

l'azienda sanitaria si è avvalsa, per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura complessa di chirurgia, di uno strumento eccezionale, *ex* articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, in deroga alle normali procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997, previste all'articolo 18 del contratto nazionale, in assenza dei presupposti necessari indicati nella medesima normativa, mancando il requisito di « funzioni di particolare rile-

vanza e di interesse strategico» riferite all'attività da espletare, mentre sussistono legittime perplessità circa il possesso dei requisiti soggettivi;

peraltro i motivi di particolare rilevanza e di interesse strategico che imporrebbero la presenza del Dirigente nominato sono stati identificati con «l'incremento della risposta alle diverse e molteplici domande avanzate dall'utenza», finalità del tutto ordinaria e comunque assicurata anche in precedenza;

in ogni caso, se tali motivi fossero realmente esistenti, non si comprende per quali ragioni si siano rivelati straordinari solo dopo quattro anni dall'assenza del titolare e ad appena un anno dalla conclusione dell'aspettativa dello stesso;

tra l'assunzione in servizio del nuovo dirigente e il possibile rientro del titolare del posto per la conclusione del contratto quinquennale stipulato con l'azienda S. Elia di Caltanissetta esiste uno spazio temporale di appena sei mesi che non giustifica la decisione assunta dal direttore generale dell'azienda sanitaria;

le richiamate esigenze di servizio che richiedono la presenza di un dirigente in possesso dei requisiti specifici cui affidare la responsabilità dell'unità operativa di chirurgia generale, stante l'assenza del titolare, sono state comunque garantite fino ad oggi e per oltre quattro anni dal chirurgo incaricato dal 2000 con formale provvedimento;

la circolare dell'assessorato regionale alla sanità della regione siciliana ha precisato che lo strumento previsto dall'articolo 15-*septies* già citato non sostituisce le normali procedure concorsuali ed è finalizzato ad acquisire particolari professionalità non presenti nell'organico ed indispensabili per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

tale circolare puntualizza che il direttore generale deve predisporre il programma di attività che dovrà essere regolato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

probabilmente nel tentativo di adempiere alla previsione del programma il provvedimento del direttore generale indica una serie di interventi che dovranno essere eseguiti dal chirurgo con il quale viene sottoscritto il contratto quinquennale che non ha affatto le sembianze proprie di un programma;

a giudizio dell'interrogante è assurdo e illegittimo disporre un rapporto contrattuale di cinque anni su posto in organico temporaneamente vacante, che potrà essere non più tale il 30 aprile 2005, con il possibile rientro del titolare, senza prevederne in questo caso l'anticipata risoluzione;

tale situazione palesa, secondo l'interrogante, ipotesi di violazione di normativa, di lesione di diritti soggettivi —;

se non ritenga opportuno esercitare i poteri ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998. (4-11353)

**BERTOLINI.** — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

in Provincia di Modena, un medico di base avrebbe firmato un certificato medico, per consentire ad una studentessa musulmana l'esonero, «per motivi religiosi», dalle lezioni di nuoto, previste nei programmi di educazione fisica della scuola media di Carpi da lei frequentata;

la ragazza musulmana avrebbe richiesto l'esonero dalle lezioni di nuoto, per evitare situazioni di promiscuità tra uomini e donne all'interno della piscina e non per motivi di carattere fisico o sanitario;

un medico di base, per valutare l'idoneità fisica di una persona, non dovrebbe certamente esprimere valutazioni di tipo «religioso» —;

se il comportamento del medico, che ha sottoscritto la richiesta di esonero dalle lezioni di nuoto «per motivi religiosi» si sia fondato su norme vigenti e in caso contrario se tale comportamento sia stato

oggetto di valutazione, dal punto di vista deontologico, da parte del consiglio dell'ordine e quale eventualmente ne sia stato l'esito;

se non ritenta utile adottare iniziative normative per evitare che si possa ripetere un episodio di questo tipo. (4-11359)

---

#### **Apposizione di firme a mozioni**

La mozione Perrotta e altri n. 1-00397, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 ottobre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato: Sgarbi.

La mozione Polledri e altri n. 1-00398, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 ottobre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Parodi e Onnis.

#### **Apposizione di una firma ad una risoluzione**

La risoluzione in commissione D'Agrò e altri n. 7-00484, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 ottobre

2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Di Giandomenico, Maninetti, Naro, Drago Giuseppe, Patarino, Gamba, Gastaldi, Lorusso, Amato, Vito.

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione**

L'interrogazione a risposta in commissione Grignaffini e altri n. 5-03605, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 ottobre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato: Sandi.

#### *ERRATA CORRIGE*

Risoluzione in commissione D'Agrò Luigi e altri n. 7-00484 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della Seduta n. 529 del 15 ottobre 2004.

Alla pagina n. 15911, alla prima colonna, alla riga terza, deve leggersi: « La V e la X Commissione, » e non « La X Commissione, », come stampato.

Alla pagina n. 15909, alla prima colonna, alla riga terza, deve leggersi: « V e X Commissione: » e non « X Commissione: » come stampato.